



VERBALE N. 27 DELL'ADUNANZA DEL 4 LUGLIO 2024

L'anno 2024, il giorno quattro del mese di luglio, nel Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) audizione dell'Avv. (omissis) parere di congruità n. (omissis) (rel. Conss. Comi e Lepri);
- 2) audizione dell'Avv. (omissis) parere di congruità n. (omissis) (rel. Conss. Arditi di Castelvetere e Lepri);
- 3) approvazione del verbale n. 26 dell'adunanza del 27 giugno 2024;
- 4) pratiche disciplinari;
- 5) pareri su note di onorari;
- 6) iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica (rel. Conss. Alesii, Canale);
- 7) formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua (rel. Cons. Addressi);
- 8) formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione;
- 9) ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato (rel. Conss. Comi, Canale);
- 10) trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio (rel. Cons. Lepri);
- 11) comunicazioni del Presidente;
- 12) comunicazioni del Consigliere Segretario;
- 13) comunicazioni del Consigliere Tesoriere;
- 14) comunicazioni del Vice Presidente;
- 15) comunicazioni dei Consiglieri;
- 16) varie ed eventuali.

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri:

Avv. Paolo Nesta	Presidente
" Alessandro Graziani	Consigliere Segretario
" Paolo Voltaggio	Consigliere Tesoriere



"	Maria Agnino	Vice Presidente
"	Antonio Caiafa	Consigliere
"	Donatella Cere'	"
"	Donatella Carletti	"
"	Lucilla Anastasio	"
"	Pietro Di Tosto	"
"	Stefano Galeani	"
"	Marco Lepri	"
"	Alessandro Alberici	"
"	Cristiana Arditi di Castelvete	"
"	Vincenzo Comi	"
"	Alessia Alesii	"
"	Enrico Lubrano	"
"	Grazia Maria Gentile	"
"	Massimiliano Cesali	"
"	Laura Arpino	"
"	Carla Canale	"
"	Silvia Cappelli	"
"	Irma Conti	"
"	Giorgia Celletti	"
"	Angelica Addessi	"
"	Cristina Tamburro	"

I lavori hanno inizio alle ore 14.10.

Sono presenti i Signori Consiglieri: Nesta, Graziani, Voltaggio, Agnino, Addessi, Alberici, Alesii, Anastasio, Arditi di Castelvete, Caiafa, Canale, Cerè, Cesali, Comi, Conti, Galeani, Gentile, Tamburro.

Assume le funzioni di redattore del verbale il Consigliere Segretario Graziani.

- Si dà atto che tutti i componenti del Consiglio hanno ricevuto a mezzo P.E.C. l'avviso di convocazione dell'adunanza odierna, con l'ordine del giorno sopra trascritto ed hanno altresì ricevuto, con congruo anticipo prima dell'inizio dell'adunanza, la copia del verbale in approvazione e la bozza di quello odierno completa con tutti gli allegati.

Preliminarmente il Segretario verifica la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

Punto 4: pratiche disciplinari

data 04.07.2024

pagina 2



- I Consiglieri Addressi e Cesali, delegati dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 9 febbraio 2023, rimettono al Consiglio l'elenco (all.n.1) delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Caiafa, prende atto.

- I Consiglieri Addressi e Cesali riferiscono che è pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense in data (omissis) la notifica della sentenza n. (omissis) resa nei confronti dell'Avv. (omissis) avverso la decisione emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma che aveva disposto il (omissis), con la quale dispone la trasmissione degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma, previa revoca del (omissis), affinché effettui una nuova valutazione.

Il Consiglio prende atto e dispone la trasmissione della suddetta sentenza per competenza al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma, manda agli Uffici Iscrizioni e Disciplina per quanto di propria competenza con delibera immediatamente esecutiva.

- I Consiglieri Addressi e Cesali riferiscono che è pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense in data (omissis) la notifica della sentenza n. (omissis) resa nei confronti dell'Avv. (omissis) che in parziale riforma della decisione emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma aveva inflitto la (omissis), dichiara la prescrizione della azione disciplinare (omissis).

I Consiglieri Addressi e Cesali riferiscono altresì che l'Avv. (omissis) è (omissis).

Il Consiglio prende atto e manda agli Uffici Disciplina ed Iscrizioni per le operazioni di propria competenza, dando esecuzione al provvedimento (omissis) con delibera immediatamente esecutiva.

Punto 6: iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

Avv. (omissis) ((omissis))

(omissis)

Avv. (omissis) ((omissis))

(omissis)



- Il Consigliere Alesii, relativamente al popolamento dell'elenco di cui al D.L. 118 del 2021, relativo alle domande di iscrizione nell'elenco degli esperti della crisi d'impresa, comunica che ai sensi dell'art. 3 del citato decreto, ..."l'aggiornamento dei dati comunicati agli ordini professionali a partire dal 17 maggio 2022, avviene con cadenza annuale..".

Al fine di una migliore organizzazione dei file che dovranno essere trasmessi alla Camera di Commercio, a cura dell'Ufficio Iscrizioni, il Consigliere Alesii propone di stabilire la scadenza per la presentazione delle domande al giorno 30 aprile 2025 e di darne ampia diffusione tra gli iscritti nell'Albo degli Avvocati.

Il Consigliere Alesii riferisce, altresì, che in data 6/6/2024, il CNF ha inoltrato le "specifiche tecniche per l'utilizzo del supporto informatico relativo alla nuova scheda sintetica sul profilo professionale dell'esperto".

L'Ufficio iscrizioni sta provvedendo all'adeguamento del tracciato excel sull'apposita sezione del sito istituzionale.

Il Consiglio dispone in conformità.

DOTT.SSA (omissis)

(omissis)

Avv. (omissis) ((omissis))

(omissis)

Avv. (omissis) ((omissis))

(omissis)

Avv. (omissis) ((omissis))

(omissis)

- Il Consigliere Alesii relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali i dottori: (omissis) chiedono di essere iscritti nell'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato data 04.07.2024



che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati di Roma i dottori sopraindicati.

Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012

Il Consiglio, viste le istanze con le quali gli Avv.ti (omissis) chiedono la sospensione della iscrizione dall'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento della professione di avvocato; delibera di sospendere il suddetto professionista dall'Albo degli Avvocati di Roma.

Sospensioni ex art. 33, co. 2 D.L. 17/2022 e s.m.i.

Il Consiglio, vista la comunicazione con la quale gli Avv.ti (omissis) hanno indicato di aver preso servizio in qualità di addetti all'UPP, vista l'istanza di sospensione della iscrizione dall'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento della professione di avvocato; delibera di sospendere i suddetti professionisti dall'Albo degli Avvocati di Roma.

Cancellazioni a domanda

Il Consiglio, viste le istanze con le quali gli Avv.ti (omissis) chiedono la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento della professione di avvocato; delibera di cancellare i suddetti professionisti dall'Albo degli Avvocati di Roma.

Cancellazione dall'Albo per trasferimento

Il Consiglio, visti gli atti relativi all'iscrizione nell'Albo di questo Ordine dell'Avv. (omissis) dai quali risulta che il medesimo è stato iscritto nell'Albo di altro Ordine a seguito di trasferimento; sentito il relatore; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dall'Albo degli Avvocati di Roma il professionista sopraindicato, per trasferimento ad altro Ordine.

Cancellazione dall'Albo per decesso

Il Consiglio, visti gli atti relativi alle iscrizioni dell'Avv. (omissis) nell'Albo di questo Ordine dai quali risulta che il suddetto professionista è deceduto; sentito il relatore; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dall'Albo degli Avvocati di Roma il professionista sopraindicato per decesso.

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati



Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali i dottori: (omissis) chiedono di essere iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma i dottori sopraindicati.

Revoche abilitazioni a domanda

Il Consiglio, visti gli atti relativi al praticante avvocato (omissis) delibera di revocare l'abilitazione a domanda dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma al praticante avvocato suindicato

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda

Il Consiglio, viste le istanze con le quali i praticanti avvocati: (omissis) chiedono la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma; sentito il relatore; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma i praticanti avvocati suindicati.

Compiute pratiche

(omissis)

Punto 1: audizione dell'Avv. (omissis) parere di congruità n. (omissis)

(omissis)

Punto 2: audizione dell'Avv. (omissis) parere di congruità n. (omissis)

(omissis)

Entra il Consigliere Cappelli.

Punto 7: formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consiglio, con delibera immediatamente esecutiva, su proposta del Consigliere Addessi, all'esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla data 04.07.2024



formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza, con la specificazione che i crediti vengono erogati dal Consiglio per quelli che si tengono in presenza e dal Consiglio Nazionale Forense per quelli da remoto.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per gravidanza, parto e adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis). La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per gravidanza, parto e adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis). La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per gravidanza e parto;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;



- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis). La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per gravidanza, parto e adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis). La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis). La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;

data 04.07.2024

pagina 8

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis). La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis). La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis). La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis). La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis). La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera



di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis). La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).
La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis). La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;

data 04.07.2024

pagina 11



- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis). La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis). La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per trasferimento dell'attività professionale all'estero;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis). La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per trasferimento dell'attività professionale all'estero;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
data 04.07.2024



- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis). La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Assistente Ordinario;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis). La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Cultore della Materia;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis). La presente delibera è immediatamente esecutiva.



Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Cultore della Materia;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis). La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Cultore della Materia;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis). La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Cultore della Materia;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;

- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis). La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Cultore della Materia;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis). La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Punto 8: formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi, come da tabulato che si allega (all. n.2).

Punto 9: ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Il Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dalla (omissis), in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra (omissis), nata il (omissis) a (omissis), c.f. (omissis),

il Consiglio



preso atto che la Sig.ra (omissis) non ha prodotto documentazione idonea ad attestare la permanenza dei requisiti previsti dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell'adunanza del giorno (omissis), per la seguente procedura: "(omissis)", ai sensi dell'art. 79, c. 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

- Il Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dalla (omissis), in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra (omissis), nata il (omissis) a (omissis) ((omissis)), c.f. (omissis),

il Consiglio

preso atto che la Sig.ra (omissis) è risultata priva dei requisiti previsti dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell'adunanza del giorno (omissis), per la seguente procedura: "(omissis)", ai sensi dell'art. 136, c. 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

- Il Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dalla (omissis), in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Sig. (omissis), nato il (omissis) a (omissis), c.f. (omissis),

il Consiglio

preso atto che il Sig. (omissis), nell'anno (omissis), è risultato privo dei requisiti previsti dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis), deliberata nell'adunanza del giorno (omissis) per la seguente procedura: "(omissis)", ai sensi dell'art. 136, c. 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

- Il Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dalla (omissis), in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Sig. (omissis), nato il (omissis) a (omissis), c.f. (omissis),

il Consiglio

preso atto che il Sig. (omissis) è risultato privo dei requisiti previsti dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell'adunanza del giorno (omissis), per la seguente procedura: "(omissis)", ai sensi dell'art. 136, c. 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.



- Il Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dalla (omissis), in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra (omissis), nata il (omissis) a (omissis) ((omissis)), c.f. (omissis),

il Consiglio

preso atto che la Sig.ra (omissis) non ha prodotto documentazione idonea ad attestare la permanenza dei requisiti previsti dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell'adunanza del giorno 24 ottobre 2013, per la seguente procedura: "(omissis)", ai sensi dell'art. 79, c. 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

- Il Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dalla (omissis), in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Sig. (omissis), nato il (omissis) ad (omissis), c.f. (omissis),

il Consiglio

preso atto che il Sig. (omissis) non ha prodotto documentazione idonea ad attestare la permanenza dei requisiti previsti dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell'adunanza del giorno (omissis), per la seguente procedura: "(omissis)", ai sensi dell'art. 79, c. 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

- Su relazione del Consigliere Canale, sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti, come da elenco allegato al presente verbale (all. n.3). Lo stesso elenco reca anche i nominativi dei richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Punto 11: comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Nesta, unitamente al Consigliere Addessi, riferiscono sulla proposta di Convenzione con l'Associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani per promuovere la realizzazione dei percorsi finalizzati ad erogare una formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nel settore "diritto del lavoro e della previdenza sociale" (ex. art. 3, lett. d, del Regolamento). Il Corso di specializzazione è denominato "*Scuola Nazionale di Alta Formazione e Specializzazione in Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale Boneschi -Del Punta*".



La predetta convenzione è stata già sottoscritta dal COA di Milano e Reggio Calabria e sta per essere sottoscritta anche dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Torino, Firenze, Padova e Catania.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Galeani, approva la convenzione e autorizza il Presidente Nesta alla sottoscrizione. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta, unitamente al Consigliere Addessi, riferiscono sulla proposta di Convenzione con l'Osservatorio Nazionale sul Diritto di famiglia (Ondif), il Dipartimento dell'Università degli Studi di Roma Tre e l'Ordine degli Avvocati di Roma per l'organizzazione, la promozione e lo svolgimento di un Corso di Alta Formazione, necessario per il conseguimento del titolo di Avvocato Specialista, nel settore e indirizzo di specializzazione del "Diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni".

Il Consiglio, approva la convenzione e autorizza il Presidente Nesta alla sottoscrizione. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta dall' (omissis) a firma dell'Avv. (omissis), con la quale, a seguito delle segnalazioni pervenute, si rende noto al Consiglio la difficoltà di parcheggio nei pressi degli Uffici Giudiziari - in particolar modo nei pressi di via Lepanto e viale Giulio Cesare - a seguito della riserva di parcheggio a favore delle Forze dell'Ordine. Parcheggi, inutilizzati dalle stesse Forze dell'Ordine. Situazione simile si verificherebbe a Piazzale Clodio, dove il parcheggio è riservato a magistrati e cancellieri ma precluso agli Avvocati.

L' (omissis) chiede che l'Ordine effettui una segnalazione al competente Ufficio del Comune di Roma e/o del Municipio.

Il Consiglio rileva che l'aver ridotto considerevolmente le possibilità di parcheggio per gli Avvocati determina un grave pregiudizio, tenuto conto, tra l'altro, che i parcheggi riservati alle Forze dell'Ordine nei pressi di Via Lepanto e Viale Giulio Cesare sono molto spesso inutilizzati. Parimenti, con riferimento ai parcheggi di Piazzale Clodio sussiste una situazione di grave difficoltà per gli Avvocati, stante la preclusione per questi ultimi, tenuto conto della riserva di parcheggio in favore di magistrati e cancellieri. Astenuti i Consiglieri Alesii e Canale, dispone che tale delibera per estratto sia trasmessa al 1° Municipio di Roma Capitale ed all'Assessore alla Mobilità On.Av. (omissis). Manda agli uffici per gli adempimenti. Delibera immediatamente esecutiva.



- Il Presidente Nesta riferisce che in data 27 giugno 2024 è pervenuta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma la nota avente ad oggetto il provvedimento di nomina del Consigliere Avv. Damiano Carletti, a seguito di dimissione di altro Componente, mantenendo l'equilibrio di genere previsto dalla norma regolamentare (Regolamento CNF 31.01.2014 n.1, art. 13).

Il Consiglio prende atto.

Esce il Consigliere Cerè.

- Il Presidente Nesta riferisce che è pervenuta in data 28 giugno 2024 la richiesta di concessione di patrocinio morale dell'Ordine degli Avvocati di Roma, da parte del Dott. (omissis), in qualità di Responsabile Master e Perfezionamento dell'Università (omissis), per la II edizione del Corso "(omissis)", che si svolgerà dall' (omissis) al (omissis), dalle ore (omissis) alle ore (omissis) nelle giornate (omissis), a settimane alterne, in modalità blended, presso (omissis).

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Alesii, prende atto, concede il patrocinio ed autorizza l'utilizzo del logo. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce che è pervenuta in data 28 giugno 2024 dal Consiglio Nazionale Forense, la nota avente ad oggetto aggiornamenti sullo stato delle specializzazioni Forensi, specificando di aver conferito il titolo di specialista ad Avvocati in quanto dottori di ricerca in uno dei settori indicati nell'art. 3 del DM 144/2015, modificato dal DM 163/2020. Viene comunicato, altresì, che il CNF ha provveduto ad organizzare le sessioni di esame scritto e orale per coloro che hanno presentato richiesta ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, ovvero coloro che nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del testo hanno conseguito attestato di frequenza di un corso almeno biennale, rispettando i requisiti dell'art. 7, comma 12 del DM. Viene altresì comunicato che verrà quanto prima organizzato il colloquio di verifica, per ciò che riguarda il percorso di accesso per comprovata esperienza.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta comunica che giusta delibera della adunanza del 27 giugno scorso, relativa alla istanza di iscrizione nell'elenco dei curatori speciali del minore tenuto presso questo Consiglio, presentata dall'Avv. (omissis), è pervenuta nota del Consigliere Galeani il quale propone di accogliere la domanda.

Il Consiglio delibera in conformità alla istanza presentata dall'Avv. (omissis).

data 04.07.2024

pagina 19



- Il Presidente Nesta riferisce che in data 28 giugno 2024, l'Assessorato Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale, ha trasmesso l'invito a partecipare alla seconda edizione di Felicità, allegandone il programma, che si terrà giovedì 4 luglio 2024 dalle ore 18.00 e vedrà contemporaneamente, con mostre, eventi, lezioni e visite guidate, aperti 19 luoghi del nostro patrimonio.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta, giusta delibera del 27 giugno 2024, in relazione alla domanda presentata dall' (omissis) per l'apertura di un Centro Antiviolenza all'interno della Città Giudiziaria, riferisce che non sono pervenute osservazioni circa la nota redatta dalla Commissione all'uopo costituita dai Consiglieri Conti, Voltaggio, Anastasio, Canale e Caiafa.

Il Consiglio, preso atto, condivide il contenuto della nota redatta dai suindicati Consiglieri e, deliberando in conformità alla stessa, dispone che sia trasmessa per estratto al Presidente del Tribunale di Roma. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota, pervenuta in data 2 luglio 2024, dall'Ordine degli Avvocati di Bucarest, avente ad oggetto l'invito a partecipare alla celebrazione per il 193° anno dalla nascita dello stesso Ordine, che si svolgerà in data 22 settembre 2024 il cui programma verrà comunicato in seguito.

Il Consiglio pende atto.

- Il Presidente Nesta riferisce che in data 2 luglio 2024, l'Avv. (omissis), difensore dell'Avv. (omissis), ha trasmesso l'atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c. dinanzi al CNF relativo al giudizio di R.G. (omissis), a seguito dell'ordinanza n. (omissis) dell' (omissis) con la quale la Corte di Cassazione, SS.UU., ha accolto il ricorso proposto dagli Avv.ti (omissis) e (omissis) avverso la sentenza n. (omissis) del (omissis) del CNF.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta comunica che in data 19 giugno 2024, la Camera Penale di Roma ha trasmesso la nota dal seguente tenore: "manifestazione della Camera Penale di Roma 4 luglio 2024" con la quale si intende denunciare lo stato di sovraffollamento delle carceri e il triste fenomeno dei suicidi, onde sensibilizzare la politica e l'opinione pubblica, che si terrà in data 4 luglio 2024 dalle ore 18.30 alle ore 00.00, invitando il Consiglio tutto a partecipare all'evento quale protagonista del processo e della fase giurisdizionale ed esecutiva.

data 04.07.2024

pagina 20



Il Consiglio prende atto e plaude all'iniziativa, alla quale parteciperà.

- Il Presidente Nesta riferisce che l'Avv. Prof. (omissis), in qualità di Direttore della Scuola Nazionale di Alta Formazione Specialistica dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani, ha trasmesso l'approvazione, disposta dal Direttore generale del Dipartimento affari generali di giustizia del Ministero, del Corso biennale di specializzazione per Avvocati nel settore "Diritto internazionale", organizzato dall'unione forense per la tutela dei diritti umani unitamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e all'Università Unitelma Sapienza di Roma.

Il Presidente Nesta comunica, altresì, che l'Avv. Prof. (omissis), auspicando la più ampia diffusione tra gli iscritti, chiede al Consiglio di poter valutare la possibilità di bandire una borsa di studio (anche parziale) da parte dell'Ordine di Roma.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta comunica di aver partecipato in data 3 luglio 2024 alla Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari di Roma, nel corso della quale si è discusso sul seguente ordine del giorno distribuito.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta riferisce che in data 2 luglio 2024, l'Unione degli Ordini Forensi del Lazio ha trasmesso il deliberato del 30 giugno 2024, relativo alla situazione di criticità degli Uffici del Giudice di Pace del Lazio.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta comunica che in data 2 luglio 2024, l'UNEP del Tribunale di Civitavecchia ha trasmesso la nota con la quale si rappresenta che il Ministero ha chiarito che spetta all'Unep l'accertamento dell'avvenuto pagamento del contributo unificato al momento della presentazione dell'istanza ai sensi dell'art 492bis c.p.c., indicandone le modalità per l'utenza.

Il Consiglio prende atto e dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta in data 25 giugno 2024, dall'Avv. (omissis), (omissis) della (omissis) Conferenza dei Giovani Avvocati dell'Ordine di Roma, circa la richiesta di rimborso delle spese sostenute per la partecipazione



all'EYBA Summer Conference che si è tenuta a Copenaghen dal 20 al 23 giugno 2024. La rifusione delle spese ammonta ad Euro (omissis).

Il Consiglio, delibera in conformità della richiesta, previa verifica da parte dell'Ufficio Amministrazione della disponibilità del Fondo destinato alla Conferenza dei Giovani Avvocati.

- Il Presidente Nesta riferisce che, in data (omissis), l'Avv. (omissis), difensore del Consiglio, ha trasmesso l'atto di riassunzione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, (omissis) n. (omissis).

Il Consiglio prende atto.

Punto 12: comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

- Viste le istanze presentate dagli Avvocati (omissis)
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Graziani ed il Consigliere Tesoriere Voltaggio comunicano che, in data 2 luglio scorso, si è tenuta la riunione del tavolo di lavoro costituito presso la Corte d'Appello per esaminare lo stato di funzionalità dell'UNEP in relazione alla informatizzazione delle procedure ivi trattate. Nella riunione è stato riaffermato l'esigenza di mantenere aperto lo sportello riservato agli Avvocati anche nei periodi di limitata disponibilità della forza lavoro presso l'Unep, unitamente alla esigenza di velocizzazione delle operazioni di restituzione degli atti lavorati e dei fondi da parte dell'ufficio nonché dei procedimenti di cui all'articolo 492 bis cpc. Nel corso della riunione sono state esaminate le prassi attualmente in uso e si è concordato di implementare le attività di formazione di tutti gli addetti ai lavori, al fine di elevare il grado di operatività per consentire la migliore attuazione delle attività. È stato anche trattato il tema dell'applicazione del contributo unificato atti giudiziari, attualmente imposto dalla legge e recentemente sollecitato da specifica Istruzione ministeriale diramata in tal senso.

Il Consiglio prende atto.



- Il Consigliere Segretario Graziani, il Vicepresidente Agnino e il Consigliere Tamburro comunicano di avere incluso l'Avv. (omissis) e l'Avv. (omissis) nella Commissione di Diritto UE e Internazionale.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario Graziani comunica di aver partecipato, anche a nome del Presidente Nesta, alla cerimonia di consegna della borsa di studio intitolata al compianto Collega Andrea Russo. Sostenuta e propagandata anche dal nostro Consiglio e dal Distretto Rotaract 2080, l'iniziativa si è svolta grazie alla disponibilità del Notaio (omissis) e dei Colleghi (omissis) e (omissis). La manifestazione si è conclusa con il conferimento del premio di laurea assegnato ad una tesi in materia di diritto civile, diritto privato e diritto internazionale privato e diritto di famiglia.

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Consigliere Segretario Graziani per l'informativa.

- Il Consigliere Segretario Graziani riferisce che in data 2 luglio 2024 la Corte di Appello di Roma, ha trasmesso l'autorizzazione alla chiusura parziale dei varchi di accesso alla "Città giudiziaria" nel periodo estivo dell'anno 2024, chiedendone la più ampia diffusione tra gli iscritti.

Il Consiglio prende atto e dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva.

Punto 3: approvazione del verbale n. 25 dell'adunanza del 27 giugno 2024

- Il Consigliere Segretario Graziani invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del verbale in approvazione affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

Si astengono i Consiglieri Gentile e Lubrano. Preannunziano voto contrario i Consiglieri Alberici, Arditi di Castelvetere, Cappelli, Galeani.

Il Consiglio, a maggioranza approva il verbale n. 25 dell'adunanza del 27 giugno 2024.

Punto 15: comunicazioni dei Consiglieri



CONSIGLIERE ANASTASIO

- Il Consigliere Anastasio, quale Responsabile della Commissione Famiglia e Minori, comunica che lo sportello Avvocati per i Minori stranieri non accompagnati presente presso il Tribunale per i Minorenni, rimarrà chiuso da lunedì 29 luglio a venerdì 6 settembre compresi, seguendo il periodo feriale del Tribunale.

Lo sportello sarà nuovamente attivo per tutte le attività di supporto ai Tutori, a partire da lunedì 9 settembre 2024.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Anastasio comunica di aver inserito nella Commissione Famiglia i Colleghi (omissis) e (omissis).

Il Consiglio prende atto.

CHIARIMENTI DEONTOLOGICI

Prat. n. (omissis)

NORME DEONTOLOGICHE

artt. 24 e 68 CDF vigente, già -rispettivamente- artt. 37 e 51 CDF
previgente

PAROLE CHIAVE

Conflitto di interessi - assunzione incarichi contro una parte già assistita - difensore del Condominio che agisce in giudizio non contenzioso che vede parte il Supercondominio già assistito precedentemente

QUESITO

L'Avvocato che ha reso una consulenza in favore di un Supercondominio può promuovere un giudizio, pur non contenzioso, in difesa di una delle due palazzine che costituiscono detto Supercondominio, dovendo considerare litisconsorti necessari sia quest'ultimo che l'altra palazzina?

Il Consiglio

udita la relazione dei Consiglieri coordinatori della Struttura Deontologica, Avv. Prof. Antonio Caiafa ed Avv. Vincenzo Comi,
premessi che

- l'art. 24, comma 1, CDF statuisce che *"L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale"*;
- il citato art. 24 CDF (già art. 37 del Codice del 1997) mira ad

evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e, quindi, perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte, a nulla rilevando la consapevolezza ed il consenso delle parti stesse a tale prestazione professionale (cfr. C.N.F. sentenza 31 dicembre 2016 n. 394);

- i commi 1 e 2 dell'art. 68 CDF sanciscono che "1. L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. 2. L'avvocato **non** deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita **quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza**";
- La ratio dell'art. 68 (ex 51 CDF del 1997) deve essere individuata nella tutela dell'immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale, così prescindendosi anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel corso del precedente incarico (vedasi C.N.F. sentenza del 30 aprile 2012 n. 76);

considerando che

- il Supercondominio è entità distinta da ogni condominio che lo costituisce, avendo la giurisprudenza di legittimità precisato che «La legittimazione degli amministratori di ciascun condominio a compiere atti conservativi, riconosciuta ex artt. 1130 e 1131 c.c., si riflette, sul piano processuale, nella facoltà di richiedere le necessarie misure cautelari **soltanto per i beni comuni all'edificio amministrato, non anche per quelli facenti parte del complesso immobiliare composto di più condomini, quale accorpamento di due o più singoli condomini per la gestione di beni comuni** (ferma l'autonomia amministrativa per i beni propri di ciascun distinto organismo), **che deve essere costituito ed amministrato attraverso le deliberazioni dei propri organi** (assemblea, composta dai proprietari degli appartamenti che concorrono a formarlo, ed amministratore del supercondominio) **e, naturalmente, deve essere anche dotato di un proprio regolamento, che determini la misura in cui ciascun ente fondante partecipa alla gestione dei beni comuni, assumendo i relativi oneri e ripartendoli al suo interno**» (Cassazione civile sez. II, 26/08/2013, n.19558);
- a conferma della non coincidenza fra il Supercondominio ed ogni condominio che lo compone, l'art. 67 disp. attuaz. cod. civ.

- sancisce che ciascun condominio designa un rappresentante, poi provvedendo tutti i rappresentanti a nominare l'amministratore del Supercondominio e ad approvare il bilancio di quest'ultimo;
- pertanto, è ben possibile che, pur nell'ambito di un procedimento non contenzioso, che gli interessi del Supercondominio non coincidano con quelli di una singola palazzina che lo compone, ma coincidano con quelli di un'altra o che non coincidano con nessuna delle palazzine che lo compongono, ovvero ancora che il conflitto di interessi sussista solo fra queste ultime, restando indifferenti gli interessi del Supercondominio (che, però, in quest'ultimo caso, potrebbe non considerarsi parte di un eventuale giudizio, se non fossero coinvolte parti comuni a tutte le palazzine che lo compongono);
 - alla luce del divieto assoluto di agire contro una parte già assistita se il procedimento ha un oggetto non estraneo a quello del precedente incarico (restando irrilevante che il procedimento sia contenzioso o meno, in quanto la *ratio* dell'art. 68 CDF è tutelare l'immagine dell'Avvocatura, che può essere lesa nell'opinione pubblica che vedesse un celere passaggio dall'assistere un soggetto al promuovere un giudizio che vedesse quest'ultimo come parte) ed alla luce della circostanza che il conflitto di interessi deve indurre l'Avvocato ad astenersi dall'assumere l'incarico anche quando il conflitto di interessi è soltanto potenziale, consegue ulteriormente che spetta all'Avvocato -in base ad un prudente apprezzamento- verificare se, nella situazione concreta, venga o meno in considerazione, nel giudizio non contenzioso che si intenderebbe proporre, la stessa questione (o almeno una questione connessa) che è stata oggetto del precedente incarico professionale ricevuto dal Supercondominio e se sussista o meno una situazione di conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, fra il Supercondominio e la singola palazzina che si andrebbe ad assistere.

Concludendo

alla luce di quanto sopra, l'Istante potrà trarre le opportune indicazioni in merito al quesito formulato.

Prat. n. (omissis)

NORME DEONTOLOGICHE

Artt. 9 - 17 - 35 - 37 C.D.F.

PAROLE CHIAVE

Pubblicità informativa - Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza - **Divieto di accaparramento di clientela**

QUESITO

data 04.07.2024

pagina 26



Se sia possibile per un Avvocato sponsorizzare un evento sportivo amatoriale aparendo, nel tabellone degli sponsor e nel materiale dell'evento, il nome dello studio, il logo, il sito web e il numero di telefono.

Il Consiglio

udita la relazione dei Consiglieri coordinatori Avvocati Antonio Caiafa e Vincenzo Comi:

osserva

Già sotto il codice deontologico previgente il Consiglio Nazionale Forense aveva avuto occasione di affermare che *"nella novellata versione degli artt. 17 e 17-bis, non sono presenti preclusioni di tipo generale circa la forma delle comunicazioni informative circa l'attività professionale"* pur essendo *"necessario preservare la dignità ed il decoro della professione, evitando forme e modi di comunicazione che assumano riflessi deteriori nella comune percezione della figura dell'avvocato"* (CNF, parere del 23 febbraio 2012, n. 1)

Lo stesso CNF, sotto il vigore del nuovo codice deontologico, ha stabilito che *"L'informazione sull'attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 35 codice deontologico, deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa"* (CNF, Sentenza del 15 aprile 2021, n. 75).

Non esisterebbero, quindi, preclusioni in merito all'attività di sponsorizzazione di eventi, con conseguente effetto di pubblicità del nome e della professione dell'avvocato interessato, purchè ciò avvenga nel necessario rispetto del decoro e della dignità della professione (limite invalicabile come più volte sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, *quid pluris* sentenze 3 maggio 2013 n. 10304, 26 ottobre 2010 n. 23287, 13 novembre 2012 n. 19705, e dal CNF, *quid pluris* sentenza n. 23 del 23 aprile 2019, sentenza del 28 dicembre 2017, n. 243) e non costituisca accampamento di clientela.

Peraltro, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, nell'adunanza del 9 gennaio 2014, ha elaborato le "Linee Guida sulla pubblicità degli avvocati" e, dopo aver affermato all'art. 1 che la pubblicità, ancorché consentita, deve essere realizzata osservando puntualmente la normativa in vigore ed in particolare le disposizioni del codice deontologico forense e quelle sancite dalla legge 247 del 2012 ed in particolar modo dall'art. 10, all'art. 2 ha affermato, tra le altre, che non è consentita ed è da ritenersi per le sue intrinseche caratteristiche, sempre contraria ai doveri dell'Avvocato, la pubblicità attraverso:

- cartelloni pubblicitari;
- striscioni pubblicitari;
- targhe luminose;
- visite a domicilio (salvo che presso la sede sociale o gli uffici amministrativi del cliente e su richiesta di questi);
- articoli o interviste su riviste e quotidiani o mezzi di comunicazioni di massa dirette ad esaltare le proprie capacità professionali, in particolare se a pagamento.

Tuttavia il CNF, in risposta ad un quesito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano in merito alla possibilità per l'avvocato di fornire informazioni sulla propria attività professionale a mezzo di cartellonistica pubblicitaria (nella fattispecie di grandezza di metri 6 x 2 metri) da apporre all'interno del rettangolo di gioco di un impianto sportivo e all'interno dello spazio pubblicitario del tabellone ove vengono realizzate le interviste del "dopo partita" dai mass-media che seguono l'evento sportivo, con proprio parere n. 12 del 26 marzo 2014, ha ritenuto che né la normativa di cui all'art. 10 L. 247/2012 né i precetti del codice deontologico consentono di escludere tale forma di pubblicità informativa posto che la nuova legge professionale ha ribadito per gli avvocati il principio di una tendenziale libertà di informare nel modo più opportuno. Invero, l'apertura alle nuove forme di pubblicità informativa, e quindi anche alle relative modalità di veicolazione, comporta sostanzialmente la libertà di utilizzare qualsiasi mezzo, nel rispetto dei limiti previsti dal suddetto art. 10 ed essi attengono, in particolare:

- a) all'oggetto dell'informazione, che deve limitarsi all'oggetto dell'attività professionale, alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale, all'organizzazione dello studio e alle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti (art. 10, commi 1 e 3);
- b) alle caratteristiche dell'informazione, che deve essere trasparente, veritiera, corretta e non deve essere comparativa con altri professionisti, equivoca, ingannevole, denigratoria o suggestiva (art. 10, comma 2).

Al quesito il CNF ha quindi dato risposta positiva, ferma restando l'autonomia del COA nella valutazione dei concreti elementi della fattispecie (parere CNF del 20 febbraio 2015, n. 5-bis)

Ne consegue che, poiché nella nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai Consigli Distrettuali di Disciplina forense", non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine autorizzare preventivamente determinati comportamenti ovvero vagliarne/avallare la rispondenza o meno ai dettami deontologici, pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma

data 04.07.2024

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

Astenuti, laddove non Relatori, i Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti.

Gli adempimenti relativi al presente elenco sono immediatamente esecutivi.

Punto 10: trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio

Nulla da deliberare.

Punto 13: comunicazioni del Consigliere Tesoriere

Nulla da deliberare.

Punto 14: comunicazioni del Vice Presidente

Nulla da deliberare.

Punto 16: varie ed eventuali

Nulla da deliberare.

- Il Presidente Nesta dichiara chiusa l'adunanza alle ore 16.09; convoca contestualmente la prossima adunanza ordinaria per il giorno 11 luglio 2024 all'ora da comunicarsi con l'ordine del giorno che sarà successivamente inviato a mezzo pec.

Prima della chiusura dell'adunanza, nessun Consigliere ha chiesto che venga acquisita trascrizione della registrazione audio della adunanza.



Il Segretario
(Avv. Alessandro Graziani)

Il Presidente
(Avv. Paolo Nesta)